Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 3 ottobre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in prima seduta comune, giovedì 11 ottobre 1979, alle ore 11,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Votazione per la elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

Il Presidente della Camera
LEONILDE IOTTI

(8478)

LEGGI E DECRETI

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438)

Nell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, recante disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 15 settembre 1979, dove è scritto: «... Qualora la differenza di livello non superi i *10* metri ... », leggasi: «... Qualora la differenza di livello non superi i *100* metri ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1979.

Proroga della durata dei lavori della commissione speciale per lo studio dei problemi interessanti la minoranza di lingua slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 1977, con il quale è stata costituita la commissione speciale per lo studio dei problemi interessanti la minoranza di lingua slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, nonché il decreto 15 dicembre 1978, con il quale è stata prorogata al 30 giugno 1979 la durata della commissione stessa;

Ritenuta la necessità di procedere alla ulteriore proroga del termine stabilito dall'art. 1 del decreto 15 dicembre 1978 per l'attività della commissione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per lo svolgimento dell'attività della commissione indicata nelle premesse è stabilito al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

I membri della commissione estranei alla pubblica amministrazione hanno diritto a fruire del trattamento di missione ai sensi dell'art. 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e a tali effetti sono equiparati alla qualifica di dirigente generale.

Art. 3.

Ai componenti della commissione che ne abbiano diritto saranno corrisposti i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il dott. Roberto Tagliavia in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è incaricato di coordinare i lavori della segreteria della commissione.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della commissione graveranno sul cap. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1979.

Art. 6.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1979
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 330

(8438)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1976 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno;

Vista la nota n. 12554 del 19 luglio 1979, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della masima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Ascoli Piceno presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Pallottini dott. Corradino, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Schiavoni geom. Ferdinando, rappresentante del genio civile;

Peroni dott. Marco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Carullo dott. Mario, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ottoni Sandro, Teodori Dante, Ficcadenti Antonio, Sparagna Luigi, De Angelis Vincenzo, Allegrini Luigi e Acciarri Alberto, rappresentanti dei lavoratori;

Quartaroli dott. Claudio, Bernardini dott. Antonio, Marchetti Adriana e Fioravanti Luciano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Santa Lucia Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8207)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Como;

Vista la nota n. 8565 del 12 luglio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Como fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il dott. Renato Bertani, rappresentante della camera di commercio, dimissionario, con il dott. Sergio Rigamonti;

Decreta:

Il dott. Sergio Rigamonti è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Como, quale rappresentante della camera di commercio, in sostituzione del dott. Renato Bertani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8208)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ferrara;

Vista la nota n. 8449 dell'8 maggio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Ferrara fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Luciano Nicoletti, rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti, dimissionario, con il sig. Gian Luca Mantovani;

Decreta:

Il sig. Gian Luca Mantovani è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Ferrara, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Luciano Nicoletti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8210)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Verona;

Vista la nota n. 7372 del 9 luglio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Verona fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Armando Buglioli, rappresentante della Cgil, dimissionario, con la sig.ra Berta Piva;

Decreta:

La sig.ra Berta Piva è nominata membro della commissione provinciale per il collocamento di Verona, quale rappresentante della Cgil, in sostituzione del sig. Armando Buglioli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8209)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Attribuzione di responsabilità della conservazione in purezza della varietà di erba medica « La Berica ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1978, con il quale è stata iscritta nel registro delle varietà la varietà di erba medica « La Berica »;

Rilevato che quale responsabile della conservazione in purezza di detta varietà è stata erroneamente indicata la ditta Miatello Sementi di San Martino di Lupari (Padova) anzichè Lino Miatello, viale Mazzini n. 6, San Martino di Lupari (Padova);

Attesa la necessità di provvedere alla opportuna rettifica;

Decreta:

La responsabilità della conservazione in purezza della varietà di erba medica « La Berica » è attribuita al sig. Lino Miatello, viale Mazzini n. 6, San Martino di Lupari (Padova).

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(8199)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.
Modificazioni di denominazioni di varietà di pomodoro.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto del 20 giugno 1977, con il quale sono state iscritte nel relativo registro alcune varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard »;

Considerato che è stata avanzata da parte della ditta Raci Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) richiesta di variazione di denominazione per tre varietà di pomodoro;

Sentito il parere della commissione sementi espresso nella riunione del 28 febbraio 1979 sulla citata richiesta;

Attesa l'opportunità di provvedere alla variazione;

Decreta:

Le denominazioni delle seguenti varietà di pomodoro, iscritte nel registro con decreto ministeriale 20 giugno 1977, sono modificate con la dizione a fianco di ciascuna di esse indicata:

CS 158/68 in Earlydoro;
CS 159/68 in Peloro;
CS 13/67 in Vigor.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(8203)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.
Autorizzazione a personale tecnico ad effettuare operazioni di controllo dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che a norma dell'ultimo comma dell'art. 21 della citata legge, le operazioni di controllo dei prodotti sementieri devono essere affidate a personale autorizzato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, che approva il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1096/71, ed in particolare l'art. 18;

Visti i propri decreti di autorizzazione 7 luglio 1972, 11 gennaio 1973, 29 giugno 1973, 17 giugno 1974, 17 maggio 1975, 5 luglio 1976, 30 giugno 1977 e 17 ottobre 1978;

Vista la proposta formulata con lettera n. S/333 in data 12 giugno 1979 dall'Ente nazionale sementi elette (ENSE), con sede in Milano, delegato ad effettuare il controllo e la certificazione del materiale sementiero con decreto ministeriale 17 febbraio 1972;

Ritenuto di accogliere la citata proposta dell'ENSE;

Decreta:

Sono autorizzati ad effettuare le operazioni di controllo dei prodotti sementieri, in aggiunta ai tecnici già autorizzati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, i seguenti tecnici non dipendenti dell'ENSE:

Ardeni Sisto - laurea in scienze agrarie, nato a Gaggio Montano (Bologna) il 22 marzo 1922;

Ferrara Giuliana - agrotecnico, nata a La Spezia il 1° dicembre 1959;

Giuliani Enos - diploma di perito agrario, nato a Castelleone (Cremona) il 7 dicembre 1954;

Montanari Mauro - laurea in scienze agrarie, nato a Budrio (Bologna) il 5 gennaio 1951;

Napoli Lorenzo - laurea in scienze agrarie, nato a Battipaglia (Salerno) l'8 maggio 1944;

Oliva Antonio - laurea in scienze agrarie, nato a Eboli (Salerno) il 12 gennaio 1938;

Rinaldi Anselmo - diploma di perito agrario, nato a Lu Monferrato (Alessandria) il 10 novembre 1949;

Sansone Francesco Antonio - laurea in scienze agrarie, nato ad Alfano (Salerno) il 12 gennaio 1948;

Santoro Carlo - laurea in scienze agrarie, nato a Torre Annunziata il 6 marzo 1948;

Villani Annamaria - agrotecnico, nata ad Agerola (Napoli) il 3 novembre 1956.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(8198)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.
Cancellazione di varietà dal registro specie ortive.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto del 20 giugno 1977, con il quale sono state iscritte nel relativo registro alcune varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard »;

Considerato che sono state avanzate da parte degli interessati richieste di cancellazione dal registro due varietà di melanzane, una varietà di peperone, tre varietà di pomodoro, una varietà di ravanello;

Sentito il parere dalla commissione sementi espresso nella riunione del 28 febbraio 1979;

Attesa la necessità di provvedere alla richiesta cancellazione;

Decreta:

Sono cancellate dal registro di varietà di specie ortive, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard », le seguenti varietà:

Melanzana:
Giniac H (4 × 11);
Hybrida F. 1 31-71;
Isport MAF.

Peperone:
Wondertop 100-70;
Isport MAF.

Pomodoro:
Spidy (6906);
New Fire;
Platense.

Ravanello:
Mezzolungo Bianco di Romagna.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(8202)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre **1979**.
Attribuzione di responsabile della conservazione in purezza di alcune varietà di barbabietola da zucchero.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le varietà di barbabietola da zucchero indicate a fianco di ciascuno di essi:

decreto ministeriale 12 luglio 1969: varietà di barbabietola da zuchero Hilleshog Ras Poly;

decreto ministeriale 4 gennaio 1972: varietà di barbabietola da zucchero Monohil;

decreto ministeriale 16 marzo 1972: varietà di barbabietola di zucchero Hilleshog Au Poly;

decreto ministeriale 20 dicembre 1973: varietà di barbabietola da zucchero Hilleshog Monatunno;

decreto ministeriale 2 marzo 1976: varietà di barbabietola da zucchero Cremona e Monika;

decreto ministeriale 13 aprile 1977: varietà di barbabietola da zucchero Monoricca;

Considerato che nei rispettivi decreti di iscrizione, la responsabilità della conservazione in purezza delle sopra indicate varietà è stata attribuita alla ditta Hilleshog Fro AB - Cesano di Senigallia (Ancona);

Considerato che la suddetta ditta ha comunicato di aver cambiato indirizzo e ragione sociale in Hilleshog AB - P.O.Box 302 - Landskrona (Svezia);

Attesa la necessità di provvedere ad opportuna rettifica;

Decreta:

La responsabilità della conservazione in purezza delle varietà di barbabietola da zucchero Hilleshog Ras Poly, Monohil, Hilleshog Au Poly, Hilleshog Monatunno, Cremona, Monika, Monoricca è attribuita alla ditta Hilleshog AB - P.O.Box 302 - Landskrona (Svezia).

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(8200)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.
Iscrizione di varietà di specie ortive nel registro delle varietà.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede la istituzione, per ciascuna specie di coltura, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1976 che istituisce i registri delle varietà di specie di piante orticole;

Considerato che la commissione di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 28 febbraio 1979 ha proposto la iscrizione al registro delle varietà di specie ortive delle sottoelencate varietà come da verbale della riunione medesima;

Decreta:

Sono iscritte nel registro delle varietà delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere certificate in quanto « sementi di base » o « sementi certificate », o controllate in quanto « sementi standard », le sottoelencate varietà, le cui descrizioni sono depositate presso questo Ministero:

Fagiolo nano:

Ania: responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per l'orticoltura, Salerno;

Bea: responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per l'orticoltura, Salerno;

Mantorosso: responsabile della conservazione in purezza: Olter Sementi S.n.c., Asti.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(8201)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.
Sostituzione di denominazione di una varietà di barbabietola da zucchero.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 1978, con il quale è stata iscritta nel registro delle varietà la varietà di barbabietola da zucchero « Kaverita »;

Considerato che la denominazione esatta di detta varietà è « Kawerita »;

Attesa la opportunità di provvedere alla rettifica;

Decreta:

La denominazione della varietà di barbabietola da zucchero « Kaverita » iscritta nel registro delle varietà con decreto ministeriale del 20 maggio 1978 è sostituita da quella di « Kawerita ».

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(8193)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1979.
Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1979-80 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NER MERCATO AGRICOLO

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti delle Comunità economiche europee (CEE) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, validi per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1979-80: numero 136/66 del 22 settembre 1966 (modificato da ultimo con regolamento n. 1562/78 del 29 giugno 1978), n. 785/67 del 30 ottobre 1967 (modificato con regolamenti numero 2276/69 del 14 novembre 1969, n. 252/70 dell'11 febbraio 1970, n. 2501/71 del 22 novembre 1971, numero 2374/77 del 28 ottobre 1977, n. 1575/78 del 6 luglio 1978 e n. 3057/78 del 22 dicembre 1978), n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (modificato con regolamento numero 3132/78 del 28 dicembre 1978), n. 2960/77 del 23 dicembre 1977 (modificato con regolamento n. 883/79 del 3 maggio 1979), n. 2754/78 del 23 novembre 1978, n. 3130/78 del 28 dicembre 1978, n. 1612/79 e n. 1613/79 del 24 luglio 1979;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. 31 luglio 1979;

Considerato che la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1979-80 inizia il 1° novembre 1979;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1979-80, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti delle Comunità economiche europee e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre altresì provvedere all'affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi o loro organizzazioni che dispongano di attrezzature idonee alla lunga conservazione dell'olio acquistato;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di intervento nel mercato dell'olio di oliva nella campagna di commercializzazione 1979-80 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1 per la parte afferente all'assuntore del servizio è affidato dall'A.I.M.A. mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni, che dispongano di idonee attrezzature, alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 3.

L'ammissione alla trattativa privata per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio è subordinata alla presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), nella sede dell'azienda medesima, in Roma, via Palestro, 81, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al Presidente dell'Azienda e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro o i centri di intervento dell'olio di oliva nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dall'atto disciplinare allegato al presente decreto, l'ubicazione della sede del richiedente in detti centri, nonché la qualità e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare in ciascuno di essi;

l'ubicazione e le capacità ricettive dei magazzini disponibili nel centro o nei centri di intervento indicati o disponibili in località diversa dal centro. I magazzini debbono avere, per ciascun centro, una capacità complessiva non inferiore a q.li 1.000 e singola non inferiore a q.li 500 di olio di oliva.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data del presente decreto, dal quale, risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarla;

dichiarazione dell'ispettorato o ufficio provinciale dell'agricoltura attestante l'idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

Art. 4.

Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1978-79 che chiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi del presente decreto, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto e, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'ispettorato o ufficio provinciale dell'agricoltura, qualora non fossero intervenute variazioni.

Art. 5.

Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 24 settembre 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1979-80 in attuazione delle norme del regolamento C.E.E. 136/66 del 22 settembre 1966 e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1979-80 i centri di intervento nel territorio della Repubblica italiana sono quelli riportati nella tabella *A*, annessa al presente atto disciplinare.

Art. 2.

Sono ammissibili alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olivo di oliva vergine e l'olio di sansa di oliva, aventi i requisiti indicati nella tabella *B*, annessa al presente atto dsciplinare distintamente per qualità di prodotto, che siano di origine comunitaria e siano offerti all'organismo di intervento da ciascun produttore oleicolo in partite non inferiori a:

kg 500 per l'olio di oliva vergine delle qualità extra e fino;

kg 1.000 per l'olio di oliva vergine semifino o corrente;

kg 2.000 per l'olio di oliva vergine lampante, oppure per partite costituite da più qualità di olio di oliva vergine;

kg 5.000 per l'olio di sansa di oliva.

Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo comma del presente articolo, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunità che sia scortato dai seguenti documenti:

1) *Olio di oliva vergine*:

per gli offerenti produttori oleicoli: estratto dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantità di olive molite e la quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo nonché, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture I.V.A. comprovanti tale acquisto;

per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantità di olio offerta all'intervento è stata prodotta dai soci olivicoli;

per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i quantitativi di olio offerto all'intervento provengono dalla lavorazione di olive acquistate o sono costituiti da olio trattenuto come molenda. Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto dei fogli del registro di lavorazione delle olive, e, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture I.V.A. comprovanti tale acquisto.

L'estratto dei fogli del registro di lavorazione delle olive prescritto nei casi sopra elencati, può essere sostituito da dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dagli esercenti di frantoio, recante tutti gli elementi risultanti da detto registro in ordine alla quantità di olive molite e alla quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo. La dichiarazione è rilasciata dagli esercenti di frantoio in unico esemplare non ripetibile, con annotazione della data del rilascio sul registro di lavorazione;

2) *Olio di sansa di oliva*:

per gli offerenti esercenti di stabilimento di estrazione di olio di sansa di oliva: fatture I.V.A. comprovanti l'acquisto della sansa di oliva;

per gli altri offerenti: fatture I.V.A. comprovanti l'acquisto della sansa di oliva e dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dall'esercente lo stabilimento di estrazione, attestante la quantità di sansa lavorata e la quantità di olio di sansa estratta, in nome e per conto dell'offerente, risultanti dai registri tenuti dall'esercente medesimo ai fini I.V.A.

Qualora al momento dell'offerta dell'olio all'intervento non risulti ancora emessa, la fattura I.V.A. di acquisto della sansa di oliva, può essere sostituita dalla fattura I.V.A. relativa agli anticipi corrisposti al venditore — purchè rechi la indicazione del quantitativo di sansa di oliva cui gli anticipi stessi si riferiscono — oppure, in mancanza di questa, da dichiarazione dell'esercente lo stabilimento di estrazione recante gli estremi delle note di consegna delle partite di sansa di oliva entrate nello stabilimento, risultanti dal registro riepilogativo giornaliero tenuto dall'esercente stesso ai fini I.V.A.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo iniziale di acquisto indicato nella tabella *C*, annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto.

Al prezzo iniziale di acquisto, di cui al precedente comma, sono aggiunte le maggiorazioni mensili stabilite dalla C.E.E. per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1979-80 nella misura di L. 1.436,91 per quintale/mese, a cominciare dal mese di gennaio 1980 e fino al mese di luglio 1980, maturate nel mese di consegna del prodotto all'intervento.

Le maggiorazioni mensili sono applicate nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il prodotto è consegnato all'intervento.

Nei mesi di agosto e settembre 1980 si applica il prezzo di intervento valido nel precedente mese di luglio, mentre nel mese di ottobre 1980 si applica quello valido nel mese di novembre 1979.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento indicato nell'offerta di vendita all'intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 per cento per le qualità di olio di oliva vergine e lo 0,5 per cento per l'olio di sansa di oliva.

Quando, nell'ipotesi prevista al successivo art. 5, quarto comma, la consegna è effettuata nel centro designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro d'intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore. La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'olio di oliva offerto in vendita all'intervento è effettuato a mezzo di assuntori del servizio.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino al 31 ottobre 1980, data di chiusura della campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1979-80, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei prodotti offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti delle Comunità economiche europee vigenti per detta campagna, nei centri di intervento, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di intervento.

Qualora dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 5.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce i magazzini di intervento per il centro di intervento più vicino a quello in cui si trovano i quantitativi di olio al momento dell'offerta.

La domanda deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attività svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di produttori oleicoli, gestori di frantoio, estrattore di olio di sansa di oliva), qualità e quantità di olio offerto in vendita all'intervento e luogo di giacenza dell'olio offerto; e deve essere corredata dei documenti stabiliti all'art. 2, terzo comma, del presente atto disciplinare.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, semprechè ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2, deve essere effettuata dall'assuntore al più presto e con riserva dell'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del presente articolo, dandone comunicazione al venditore con le necessarie precisazioni sulle condi-

zioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro 2 giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A., e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della qualità, della quantità e delle caratteristiche della merce medesima.

Quando la partita di merce consegnata è superiore a 100 quintali l'accertamento qualitativo e delle caratteristiche della merce medesima da parte dell'assuntore deve riguardare, in particolare, anche la verifica:

che, mediante analisi da effettuarsi in applicazione dei motodi di cui agli allegati VII e VIII al regolamento (CEE) n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (nel testo modificato con regolamento n. 3132/78 del 28 dicembre 1978), l'olio consegnato non contenga olio riesterificato od olii di altra natura;

che, nel caso di olio di oliva vergine, l'olio consegnato non contenga oli aventi le caratteristiche definite al punto 3 dell'allegato I al citato regolamento (CEE) n. 1058/77, con determinazione di dette caratteristiche mediante analisi da effettuarsi in applicazione del metodo di cui all'allegato V allo stesso regolamento.

L'assuntore ha facoltà di procedere alle verifiche di cui al precedente comma anche per le partite di merce consegnata il cui peso sia uguale o inferiore a 100 quintali.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita saranno prelevati, in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale da esse scelto, oppure, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati seguendo per il prelevamento le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli oli e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai precedenti commi settimo ed ottavo, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta dell'olio consegnato.

Art. 6.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 5, la qualità, la quantità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima.

L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella *C* agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante è effettuata, per partite di merce di peso superiore a 100 quintali, solamente quando l'assuntore abbia constatato che le caratteristiche di detti olii sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 1, al regolamento (CEE) n. 1058/77. E' data facoltà all'assuntore medesimo di procedere a tale constatazione anche per le partite di merce di peso inferiore o uguale a 100 quintali.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella *C*, e relativa I.V.A.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A., un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'I.V.A.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonché per le correlative operazioni esecutive, deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio, salvo quanto stabilito al secondo comma del successivo art. 8.

Art. 8.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dell'olio acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita del prodotto.

Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di olio acquistate fino al momento della consegna all'acquirente, fatta eccezione delle sole alterazioni naturali derivanti dal decorso del tempo e salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore e da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini riconosciuti idonei dall'ispettorato od ufficio provinciale dell'agricoltura e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per qualità, per consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto immagazzinato.

Presso ciascun magazzino debbono essere istituiti un registro di carico ed un registro di scarico, distintamente per qualità di prodotto, da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche. I contenitori adibiti alla conservazione del prodotto saranno contraddistinti da un numero con l'indicazione della rispettiva qualità e quantità di olio contenuto.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Per ogni magazzino e per ciascuna qualità di olio, l'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. il numero distintivo dei singoli contenitori e la quantità di prodotto nei medesimi conservata nonché, in prosieguo, le variazioni eventualmente intervenute.

Art. 9.

Salva diversa prescrizione di regolamento comunitario, la vendita dell'olio acquistato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite con regolamento (CEE) n. 2960/77 del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto, affinché essa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'Azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

La vendita è disposta di regola a prezzo non inferiore a quello iniziale di acquisto della campagna in cui è effettuata la vendita stessa, aumentato delle maggiorazioni mensili valide

per il mese di consegna, per la qualità di carico dell'olio posto in vendita, alla condizione di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Qualora l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore a quello iniziale di acquisto della campagna in cui è effettuata la vendita, aumentato delle maggiorazioni mensili valide per il mese in cui è stabilita la consegna all'acquirente, la differenza è corrisposta dall'A.I.M.A. all'assuntore nel termine previsto per il pagamento della merce da parte dell'acquirente.

Art. 10.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita « bolletta di uscita », nella quale devono risultare, la quantità dell'olio ritirata dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale è stato estratto, la data del ritiro, la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A. ed alle condizioni di vendita stabilite dall'A.I.M.A. in esecuzione del citato regolamento (CEE) n. 2960/77.

Art. 11.

La differenza tra il prezzo base di vendita ed il prezzo base di acquisto compete all'A.I.M.A. e deve essere versata dall'assuntore in apposito conto presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'A.I.M.A., detratta una quota di L. 1.000 al quintale e relativa I.V.A. che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli e per la quale l'assuntore stesso deve emettere apposita fattura.

Qualora tale differenza di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a L. 1.000 e relativa I.V.A., l'A.I.M.A. corrisponde direttamente all'assuntore, a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso e relativa I.V.A. non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva o l'eventuale differenza passiva tra l'ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore competono all'A.I.M.A. e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna, sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 16.

Le condizioni dei precedenti commi possono essere derogate in sede contrattuale per quanto attiene al sistema di erogazione della quota di acconto.

Art. 12.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese precedente, distintamente per qualità di olio, con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita, i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerato, con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle fatture o autofatture di acquisto e delle fatture di vendita, nonché un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alle Comunità economiche europee del resoconto di gestione per anno civile, l'assuntore deve trasmettere all'A.I.M.A., entro il 31 gennaio 1980, un conto provvisorio al 31 dicembre dell'anno 1979, relativamente al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno 1979 e distintamente per ciascun mese dell'anno stesso e per qualità di olio, con indicazione:

a) dell'importo totale del prezzo pagato per l'acquisto delle quantità entrate nel corso dell'anno 1979;

b) dell'importo totale del prezzo riscosso per le quantità uscite nel corso dell'anno 1979;

c) del valore delle quantità rimaste giacenti al 31 dicembre dell'anno 1979, riportate al 1° gennaio 1980 al prezzo originario di acquisto comprese maggiorazioni mensili ed I.V.A.

Art. 13.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 14.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di olio effettivamente acquistato ed immagazzinato, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dell'olio acquistato, delle spese di uscita dal magazzino dell'olio venduto, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata della effettiva giacenza dell'olio in magazzino, nella misura che sarà stabilita nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore ai sensi dei precedenti commi, saranno detratti l'eccedenza tra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonché gli acconti previsti dai precedenti articoli 9 e 11.

Art. 15.

Per le quantità di olio acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1979-80 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1980-81 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonché al rimborso dell'ulteriore costo del finanziamento calcolato a partire dal 1° novembre 1980 sul controvalore di dette rimanenze, determinato in base ai prezzi originari di acquisto della campagna di commercializzazione 1979-80.

Art. 16.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dell'olio effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 30 settembre 1980.

Art. 17.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 18.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinché l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 19.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 14, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Art. 20.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di fornire le prestazioni ed i servizi occorrenti per la formazione, la gestione e lo smercio delle scorte regolatrici di cui all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, qualora ne venga disposta la costituzione, alle condizioni che saranno in tal caso stabilite.

Il Ministro-Presidente: MARCORA

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE OLIO DI OLIVA 1979-80

CENTRI DI INTERVENTO PER L'OLIO DI OLIVA
(Regolamento (CEE) n. 3130/78 del 28 dicembre 1978)

Liguria:
Imperia
Savona
La Spezia

Toscana:
Firenze
Lucca
Pistoia
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto

Lazio:
Frosinone
Viterbo
Rieti
Roma
Latina

Campania:
Salerno
Caserta
Benevento
Napoli
Montecorvino Rovella
Avellino

Abruzzo:
Chieti
Mosciano S. Angelo
Pescara

Molise:
Campobasso

Puglia:
Foggia
Bari
Taranto
Brindisi
Lecce
Manduria

Calabria:
Cosenza
Catanzaro
Reggio Calabria
Rossano Calabro
Gioia Tauro

Sicilia:
Agrigento
Trapani
Messina
Palermo
S. Agata Militello
Catania
Caltanissetta
Ragusa
Siracusa

Sardegna:
Sassari
Cagliari
Nuoro

Veneto:
Rivoli Veronese

Emilia:
Forlì

Lombardia:
Rodegno-Saiano

Marche:
Pesaro
Macerata
Ascoli Piceno

Lucania:
Pisticci
Rionero

Umbria:
Spoleto
Terni

Il Ministro-Presidente: MARCORA

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE OLIO DI OLIVA 1979-80

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA CHE POSSONO ESSERE ACQUISTATI DAGLI ASSUNTORI DEL SERVIZIO DI COMMERCIALIZZAZIONE.
(Regolamenti (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 e n. 2273/69 del 14 novembre 1969)

1. OLIO D'OLIVA VERGINE: (per il quale si può anche usare l'espressione «puro olio di oliva vergine») ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli d'altra natura o con olio di oliva ottenuto con altro processo. Esso è classificato nelle seguenti qualità e relative caratteristiche:

Extra: olio d'oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda un grammo per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

Fino: Olio d'oliva che abbia tutte le caratteristiche dell'olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

Semifino: (per il quale si può anche usare l'espressione «corrente») olio d'oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda 3,3 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

Lampante: olio d'oliva di gusto imperfetto, o il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e fino ad un massimo di 16 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezza non ecceda l'1,50%.

2. OLIO DI SANSA D'OLIVA: olio ottenuto dal trattamento al solvente delle sanse d'oliva e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, il cui tenore in acidi grassi, espresso in acido oleico, non sia superiore a 16 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda il 2%.

Il Ministro-Presidente: MARCORA

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE OLIO DI OLIVA 1979-80

PREZZO INIZIALE DI ACQUISTO DELL'OLIO OFFERTO ALL'INTERVENTO E RESO NON SCARICATO FRANCO MAGAZZINO CENTRO DI INTERVENTO INDICATO NELL'OFFERTA.
(Regolamenti (CEE) n. 1612/79 del 24 luglio 1979 e n. 3057/78 del 22 dicembre 1978)

Olio di oliva vergine extra con acidità non superiore a gradi 0,6:
prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 181.648,60) + maggiorazione di qualità (L. 35.503,95) = L. 217.152,55.

Olio di oliva vergine extra con acidità superiore a gradi 0,6 *e fino a* 1°:
prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 181.648,60) + maggiorazione di qualità (L. 20.287,97) = L. 201.936,57.

Olio di oliva vergine fino:
prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 181.648,60) + maggiorazione di qualità (L. 12.679,98) = L. 194.328,58.

Olio di oliva vergine semifino:
prezzo di acquisto per quintale: L. 181.648,60.

Olio di oliva vergine lampante:
prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a gradi 1 prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 181.648,60) — riduzione di qualità (L. 6.339,99) = = L. 175.308,61.

Tale prezzo è ulteriormente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più di: L. 126,80 per acidità superiore a 1° e fino a 8°; L. 177,52 per acidità superiore a 8° e fino a 12°; L. 228,24 per acidità superiore a 12°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

Olio di sansa di oliva:
prezzo di acquisto per quintale con 5° di acidità: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 181.648,60) — riduzione di qualità (L. 83.687,89) = L. 97.960,71.

Tale prezzo è aumentato di L. 126,80 per ogni decimo di grado di acidità in meno rispetto a 5° ed è ulteriormente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più di: L. 126,80 per acidità superiore a 5° e fino a 8°; L. 177,52 per acidità superiore a 8° e fino a 12°; L. 228,24 per acidità superiore a 12°.

Il prezzo di acquisto è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5%.

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(8372)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1864/79 della commissione, del 23 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1865/79 della commissione, del 23 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1866/79 della commissione, del 23 agosto 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1867/79 della commissione, del 23 agosto 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1868/79 della commissione, del 23 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1869/79 della commissione, del 23 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1870/79 della commissione, del 22 agosto 1979, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore della Cambogia.

Regolamento (CEE) n. 1871/79 della commissione, del 23 agosto 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 216 *del 24 agosto* 1979.

(202/C)

Regolamento (CEE) n. 1872/79 della commissione, del 24 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1873/79 della commissione, del 24 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1874/79 della commissione, del 24 agosto 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1875/79 della commissione, del 24 agosto 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1876/79 della commissione, del 24 agosto 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai manici di scope e spazzole, di legno, della sottovoce 44.25 ex B della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1877/79 della commissione, del 24 agosto 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e agli oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche, di terracotta fine o di terraglia, della sottovoce 69.12 C della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1878/79 della commissione, del 24 agosto 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune, ecc., altri, della sottovoce 70.14 A II della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1879/79 della commissione, del 24 agosto 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), ecc., della voce 83.01 della tariffa doganale comune, originarie di Singapore beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1880/79 della commissione, del 24 agosto 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pile elettriche, della voce 85.03 della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1881/79 della commissione, del 24 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 217 *del 25 agosto* 1979.

(203/C)

Regolamento (CEE) n. 1882/79 della commissione, del 27 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1883/79 della commissione, del 27 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Pubblicati nel n. L 218 *del 28 agosto* 1979.

(204/C)

Regolamento (CEE) n. 1884/79 della commissione, del 28 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1885/79 della commissione, del 28 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1886/79 della commissione, del 28 agosto 1979, relativo alla vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine congelate detenute dall'organismo d'intervento francese e destinate al consumo diretto nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1887/79 della commissione, del 28 agosto 1979, relativo alla vendita mediante gara, ai fini d'esportazione, di quarti anteriori e di quarti posteriori di bovini immagazzinati da taluni organismi d'intervento, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 1888/79 della commissione, del 28 agosto 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1889/79 della commissione, del 28 agosto 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1890/79 della commissione, del 28 agosto 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1891/79 della commissione, del 28 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1892/79 della commissione, del 28 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 219 *del 29 agosto* 1979.

(205/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 26 settembre 1979:

Poma Antonino, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Figline Valdarno, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Niccolai Lucia.

Niccolai Lucia, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Montespertoli, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marconcini Mario.

Monica Giuseppe, notaio residente nel comune di Buccino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Eboli, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Garofalo Aldo.

Schettino Antonio, notaio residente nel comune di Fondi, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Terracina, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Bartolomeo Gino.

Vitagliano Domenico, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Tribuzio Catello.

Giorgi Gianfranco, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Loiano, distretto notarile di Bologna, a seguito della decadenza nella sede medesima del notaio Sassoli Giovanni Battista.

Giorgi Gianfranco, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Molinella, distretto notarile di Bologna, a seguito della decadenza nella sede medesima del notaio Sassoli Giovanni Battista.

Grimaldi Agostino, notaio residente nel comune di Caccamo, distretto notarile di Termini Imerese è trasferito nel comune di Palermo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Morreale Alfredo.

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Veroli, distretto notarile di Frosinone a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Santucci Maria Rosaria.

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Ceprano, distretto notarile di Frosinone, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Kechler Ferrari Cesare.

Kechler Ferrari Cesare, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Casperia, distretto notarile di Rieti, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Campo Renato.

De Cerbo Pasquale, notaio residente nel comune di Gaeta, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Latina.

D'Antuono Giovanni, notaio residente nel comune di Roccaraso, distretto notarile di Sulmona è trasferito nel comune di Napoli.

Poma Antonino, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Castelfiorentino, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Niccolai Lucia.

Poma Antonino, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Tavarnelle in Val di Pisa, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Niccolai Lucia.

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di San Marcello Pistoiese, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Nencioni Paolo.

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Borgo San Lorenzo, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Nencioni Paolo.

Catti Salvatore, notaio residente nel comune di Darfo Boario Terme, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Sesto Fiorentino, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Agostino Elio.

Petroni Maurizio, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze è trasferito nel comune di Campi di Bisenzio, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Catti Salvatore.

Nencioni Paolo, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Romoli Roberto.

Romoli Roberto, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Empoli, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marconcini Mario.

Clerici Roberto, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Sesto Fiorentino, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Nasti Paolo.

Marconcini Mario, notaio residente nel comune di Certaldo, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Vinci, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Schettino Antonio.

Niccolai Lucia, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Buggiano, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza della nomina nella sede medesima del notaio Romoli Roberto.

(8443)

Con decreto ministeriale 26 settembre 1979:

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Finale Ligure, distretto notarile di Savona.

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Varazze, distretto notarile di Savona.

Saroldi Aldo, notaio residente del comune di Cuneo, è trasferito nel comune di Cairo Montenotte, distretto notarile di Savona.

Saroldi Aldo, notaio residente nel comune di Cuneo, è trasferito nel comune di Loano, distretto notarile di Savona.

(8444)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un terreno in comune di Cortona

Con D.A. 13 aprile 1979, n. 5796, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del reliquato di circa mq 40 sito lungo la strada statale n. 71 «Umbro Casentinese» nel territorio del comune di Cortona, località Mezzavia, ed identificato nel foglio di mappa n. 84 porzione *B* della particella 176 del nuovo catasto terreni del succitato comune di Cortona (Arezzo).

(8445)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 28 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	802,05	802,05	—	802,05	802 —	802,05	801,95	802,05	802,05	802,05
Dollaro canadese . .	690,70	690,70	—	690,70	691,08	690,60	690,70	690,70	690,70	690,70
Marco germanico . . .	460,43	460,43	—	460,43	460,40	460,43	460,45	460,43	460,43	460,43
Fiorino olandese . . .	415,31	415,31	—	415,31	415,25	415,31	415,03	415,31	415,31	415,30
Franco belga . . .	28,485	28,485	—	28,485	28,50	28,48	28,485	28,485	28,485	28,48
Franco francese . .	195,87	195,87	—	195,87	196,05	195,77	195,94	195,87	195,87	195,85
Lira sterlina	1764,25	1764,25	—	1764,25	1761,20	1764,25	1764 —	1764,25	1764,25	1764,25
Lira irlandese	1716,70	1716,70	—	1716,70	1715 —	—	1715 —	1716,70	1716,70	—
Corona danese . . .	157,65	157,65	—	157,65	157,70	157,65	157,75	157,65	157,65	157,65
Corona norvegese . .	164,53	164,53	—	164,53	164,50	164,53	164,60	164,53	164,53	164,53
Corona svedese	194,58	194,58	—	194,58	194,50	194,68	194,50	194,58	194,58	194,78
Franco svizzero	516,76	516,76	—	516,76	517,10	516,66	516,64	516,76	516,76	516,75
Scellino austriaco .	63,949	63,949	—	63,949	63,95	63,95	63,91	63,949	63,949	63,95
Escudo portoghese . .	16,35	16,35	—	16,35	16,45	16,35	16,40	16,35	16,35	16,35
Peseta spagnola	12,16	12,16	—	12,16	12,15	12,16	12,15	12,16	12,16	12,15
Yen giapponese	3,586	3,586	—	3,586	3,59	3,58	3,591	3,586	3,586	3,58

Media dei titoli del 28 settembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	76,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	89,400
» 5,50 % » » 1968-83 . .	85,525
» 5,50 % » » 1969-84 .	81,625
» 6 % » » 1970-85 .	80,175
» 6 % » » 1971-86 . .	77,825
» 6 % » » 1972-87 . . .	76,050
» 9 % » » 1975-90 . .	82,375
» 9 % » » 1976-91 .	83,400
» 10 % » » 1977-92 . .	86,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 .	100 —
» » » » 1- 1-1978/80.	100,350
» » » » 1- 3-1978/80. .	100,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80. .	100,500
» » » » 1- 8-1978/80. .	100,400
» » » » 1-10-1978/80. .	100,400
» » » » 1- 3-1979/81.	100,450
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss. . . .	100 —
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,550
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,375
» » » 10 % 1- 1-1981	97,350
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,825
» » » 12 % 1- 4-1982	98,450
» » » 12 % 1-10-1983	97 —
» » » 12 % 1- 1-1984	97,025
» » » 12 % 1-10-1987	95,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	802 —
Dollaro canadese	690,725
Marco germanico	460,44
Fiorino olandese	415,17
Franco belga	28,485
Franco francese	195,905
Lira sterlina	1764,125
Lira irlandese	1715,85
Corona danese	157,70
Corona norvegese	164,565
Corona svedese	194,54
Franco svizzero	516,70
Scellino austriaco	63,925
Escudo portoghese	16,375
Peseta spagnola	12,155
Yen giapponese	3,588

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per soli esami, a complessivi centoquaranta posti nel profilo professionale di manovale (I categoria - operatore comune).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197, e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, per la parte istitutiva dei ruoli locali del personale ferroviario, per la provincia di Bolzano;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgerà la prova scritta;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 48 in data 31 luglio 1979;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.8/51293 del 24 settembre 1979;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 29 del 25 settembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso su base compartimentale, per soli esami, a complessivi centoquaranta posti di manovale in prova (operatore comune - I categoria) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I posti stessi sono ripartiti fra le sedi compartimentali come appresso specificato:

compartimento di Torino	posti n. 10
compartimento di Milano	» » 10
compartimento di Verona	» » 10
compartimento di Venezia	» » 10
compartimento di Trieste	» » 10
compartimento di Genova	» » 10
compartimento di Bologna	» » 10
compartimento di Firenze	» » 10
compartimento di Ancona	» » 10
compartimento di Napoli	» » 10
compartimento di Bari	» » 10
compartimento di Reggio Calabria	» » 10
compartimento di Palermo	» » 10
compartimento di Cagliari	» » 10

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

La prova scritta di cui al successivo art. 7 si svolgerà presso la sede compartimentale prescelta dal candidato per partecipare al concorso, salva la facoltà dell'Azienda, di poter convocare i candidati stessi presso un compartimento diverso da quello prescelto.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza elementare rilasciata da scuola pubblica italiana.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

I candidati possono presentare una sola domanda ad una delle sedi dei compartimenti indicati al precedente art. 1, presso la quale intendono partecipare al concorso.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, all'ufficio personale compartimentale della sede prescelta entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, i titoli o le condizioni che legittimino la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

a) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

b) di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

c) di non aver presentato contestuale domanda per diverso compartimento.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e per mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quinto comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

La domanda erroneamente indirizzata alla direzione generale, ovvero a compartimento diverso da quello prescelto, non sarà accolta.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) licenza elementare di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti; si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di manovale.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai comma primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario prescelto dal candidato per la partecipazione al concorso.

Art. 6.
Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le commissioni esaminatrici.

Le commissioni sono composte da: un presidente scelto fra il personale dell'Azienda con profilo professionale non inferiore ad ispettore principale e da due commissari scelti fra i dipendenti dell'Azienda con profilo professionale non inferiore a segretario superiore o equiparato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con profilo professionale non inferiore a segretario o equiparato.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.
Programma d'esame - prova - valutazione

L'esame consisterà in una prova scritta come appresso indicato: risoluzione di un problema su argomenti del seguente programma:

nozioni di aritmetica: le quattro operazioni sui numeri interi e decimali, le frazioni, cenni sulle proporzioni, calcoli elementari, riduzioni fra unità di misura;

nozioni di geometria: calcolo dei perimetri e delle aree delle figure piane, poligoni regolari, i solidi geometrici più comuni, caratteristiche e proprietà, calcoli delle superfici e dei volumi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato almeno sette punti su dieci.

Art. 8.
Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti d'identità

La data e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data ed all'ora di inizio della prova, nonché le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie

Al fine della formazione delle graduatorie compartimentali di merito i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le graduatorie di cui al precedente primo comma verranno compilate sulla base della votazione riportata nelle prove d'esame e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

7) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro;

8) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) mutilati ed invalidi civili;

12) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie

Le distinte graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultanti idonei alla prova di esame, quelle dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quelle degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati nelle singole graduatorie compartimentali debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio, non è ammessa correzione;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona percepita alla distanza di non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,55.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello, in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato prescelto, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenta a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia richiesto di essere sottoposto a visita medica d'appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

Competenti ad adottare i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno i direttori dei compartimenti presso i quali si è presentata la domanda di partecipazione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova con il trattamento economico del profilo professionale e categoria conseguiti, ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il direttore compartimentale adotterà i relativi provvedimenti di decadenza dall'impiego (articoli 159 e 160 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato), a far tempo dalla decorrenza del provvedimento di nomina in prova.

I concorrenti utilmente collocati nelle singole graduatorie compartimentali saranno invitati dall'Azienda a produrre anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina stessa, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza e precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentano come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendenti di ruolo, la data di assunzione, la matricola, la qualifica rivestita con la data dell'eventuale ultima promozione conseguita, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno di competenza dei direttori compartimentali.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previsti dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Le eventuali assunzioni di aliquote di idonei dopo i vincitori, avverranno prelevando gli idonei stessi, secondo l'ordine di merito, dalle graduatorie dei compartimenti per i quali si verifica l'esigenza di assunzione.

I vincitori e gli idonei, comunque assunti in impiego, saranno assegnati ad impianti compresi nella giurisdizione del compartimento per il quale hanno concorso.

Non saranno prese in considerazione le domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1979

p. *Il Ministro*: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1979
Registro n. 2 *Trasporti, foglio n.* 231

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato . . . . (1)

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Cognome e nome . . . .

Data e luogo di nascita . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .

Il sottoscritto . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a complessivi centoquaranta posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1979, per i posti assegnati a codesto compartimento . . . . impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della licenza elementare conseguita nell'anno scolastico . . presso . . . . . (indicare l'istituto o la scuola e la città sede della stessa);

di avere soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di non aver presentato analoga domanda di ammissione per lo stesso concorso per i posti assegnati ad altro compartimento . . . .,

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso . . . .

Data, ...

Firma del candidato . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:
10125 Torino, via Sacchi, 1;
20123 Milano, corso Magenta, 24;
37100 Verona, lungadige Capuleti;
30100 Venezia, fondamenta S. Lucia;
34132 Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3;
16126 Genova, via Andrea Doria, 5;
40123 Bologna, via D'Azeglio, 38;
50123 Firenze, piazza dell'Unità, 1;
60100 Ancona, piazza Cavour, 23;
80100 Napoli, stazione centrale F.S.;
70123 Bari, corso Italia, 23;
89100 Reggio Calabria, via Cimino, 1;
90100 Palermo, via Roma;
09100 Cagliari, via Roma, 6.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(8447)

Concorso pubblico, per soli esami, a complessivi centocinquanta posti nel profilo professionale di macchinista (IV categoria - tecnico).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente la integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978 n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, per la parte istitutiva dei ruoli locali del personale ferroviario, per la provincia di Bolzano;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgerà la prova scritta;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 48 in data 31 luglio 1979;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.8/51292 del 24 settembre 1979;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 29 del 25 settembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, su base compartimentale, per soli esami, a complessivi centocinquanta posti di tecnico (IV categoria) delle ferrovie dello Stato nel profilo professionale di macchinista.

I posti sono ripartiti fra le sedi compartimentali come appresso specificato:

compartimento di Torino . . . posti n. 10
compartimento di Milano . . . . » 10
compartimento di Verona . » 10
compartimento di Venezia » 10
compartimento di Trieste . . » 10
compartimento di Genova . . » 10
compartimento di Bologna . . . . » 10
compartimento di Firenze . . » 10
compartimento di Ancona . . . . . » 10
compartimento di Roma . . » 10
compartimento di Napoli . » 10
compartimento di Bari . . » 10
compartimento di Reggio Calabria . » 10
compartimento di Palermo . . . » 10
compartimento di Cagliari . . » 10

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

La prova scritta di cui al successivo art. 7 si svolgerà presso la sede compartimentale prescelta dal candidato per partecipare al concorso, salva la facoltà dell'Azienda, di poter convocare i candidati stessi presso un compartimento diverso da quello prescelto.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana statale o pareggiata:

diploma di perito industriale (o maturità industriale);
diploma di maturità tecnica nautica;
diploma di maturità professionale rilasciato da istituto professionale a norma dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 per le seguenti specializzazioni: « tecnico delle industrie meccaniche, tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche »;
diploma di maturità scientifica.

Non è ammessa equipollenza di titoli di studio.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

I candidati possono presentare una sola domanda ad una delle sedi dei compartimenti indicati al precedente art. 1 presso la quale intendono partecipare al concorso.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, all'ufficio personale compartimentale della sede preselta entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè, per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, i titoli o le condizioni che legittimano la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della relativa specializzazione o indirizzo, nonché dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

a) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

b) di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

c) di non aver presentato contestuale domanda per diverso compartimento.

Non saranno accolte le domanda per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e per mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quinto comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale o a compartimento diverso da quello prescelto, non sarà accolta.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di macchinista.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai comma primo e secondo del precedente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato al direttore del compartimento ferroviario prescelto dal candidato per la partecipazione al concorso.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le commissioni esaminatrici.

Le commissioni sono composte da: un presidente scelto tra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente e da non meno di due commissari scelti tra il personale dell'Azienda con profilo professionale non inferiore ad ispettore principale. E' compito dell'Azienda di nominare anche membri esterni che siano professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con profilo professionale non inferiore a segretario o equiparato.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame - prove - valutazione

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale come dal seguente programma:

PROVA SCRITTA:

Esecuzione su un tema dato di un problema di fisica, elettrotecnica e meccanica applicata, che comprende anche l'esecuzione di un diagramma sulle materie di cui alla successiva prova orale: relazione che illustri le fonti e le conoscenze che sono state utilizzate per la risoluzione del tema ed il ragionamento fatto per applicarle.

PROVA ORALE:

1) *Matematica e fisica*

Algebra. Geometria. Trigonometria. Analisi Matematica: conoscenza degli elementi fondamentali necessari per la trattazione, applicazione e calcoli degli argomenti del programma. Fisica Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie. Equilibrio delle forze. Baricentro. Macchine semplici. Tipi di moto. Rappresentazioni grafiche. Principi della dinamica. Lavoro. Potenza. Rendimento Momento di inerzia. Meccanica dei fluidi. Varie forme di energia. Sistemi di misura e nozioni sul Sistema Internazionale.

2) *Meccanica applicata*

Trasmissione del moto. Ruotismi. Giunti articolati. Trasformatori di coppia. Cuscinetti radenti e a rotolamento. Nozioni elementari sulla meccanica della locomozione: aderenza, sforzi di trazione e resistenza al moto.

3) *Elettrotecnica generale ed applicata*

Elementi fondamentali di elettrologia. Corrente elettrica e suoi effetti. Leggi su circuiti elettrici a c.c. Pile ed accumulatori. Magnetismo ed elettromagnetismo. Induzione elettromagnetica. Ciclo di isteresi. Circuiti magnetici. Elettrodinamica. Correnti alternate. Circuiti in corrente alternata. Circuiti polifasi e loro proprietà. Circuiti trifasi. Nozioni di elettronica elementare, semiconduttori, applicazioni.

Principi di funzionamento e descrizione delle macchine a c.c. e a c.a.: macchine generatrici e motrici a c.c.; trasformatori, macchine sincrone ed asincrone. Curve caratteristiche e diagrammi. Misure elettriche.

Cenni sulle centrali di produzione, stazioni di trasformazione e di smistamento nonché delle cabine di distribuzione.

4) *Tecnologia*

Resistenza dei materiali e sollecitazioni semplici. Proprietà tecnologiche e meccaniche dei metalli, dei legnami e delle materie plastiche. Materiali conduttori e ferromagnetici. Leghe per resistenze elettriche. Lavorazioni a mano e a macchina, a freddo e a caldo dei metalli. Cenni sui tipi fondamentali delle macchine utensili. Vernici e materiali isolanti.

5) *Macchine termiche*

Calore, trasmissione del calore. Termodinamica dei gas perfetti. Leggi fondamentali. Cicli termici e loro rendimento. Nozioni generali sui motori a combustione interna. Motori a scoppio. Motori diesel (lenti e veloci) nella versione aspirata e sovralimentata. Confronto tra i motori a scoppio e i motori diesel veloci.

Potenza sviluppata dai motori a c.i. Trasmissione del moto alle ruote motrici. Principali organi comuni a tutti i motori a c.i. Cenni sui generatori di vapore - motori a vapore e a stantuffo, turbine ad azione e reazione.

Nozioni sui combustibili e sui lubrificanti.

6) *Rappresentazione di organi meccanici e lettura di disegni.*

Nozioni generali sull'organizzazione del lavoro e prevenzione degli infortuni.

Valutazione prove

Per ciascuna prova, le commissioni esaminatrici disporranno di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti d'identità

La data e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonché le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie

Al fine della formazione delle graduatorie compartimentali di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le graduatorie di cui al precedente primo comma verranno compilate sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando al voto riportato nella prova scritta il voto conseguito nella prova orale e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti sul lavoro;
d) dei caduti per servizio;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito con l'osservanza delle vigenti diposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie

Le distinte graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei, quelle dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quelle degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati nelle singole graduatorie compartimentali debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio, non è ammessa correzione;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio;

statura minima: m 1,55.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato prescelto, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenta a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

Competenti ad adottare i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno i direttori dei compartimenti presso i quali si è presentata la domanda di partecipazione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova con il trattamento economico del profilo professionale e categoria conseguiti ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il direttore compartimentale adotterà i relativi provvedimenti di decadenza dall'impiego (articoli 159 e 160 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato), a far tempo dalla decorrenza del provvedimento di nomina in prova.

I concorrenti utilmente collocati nelle singole graduatorie compartimentali saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina stessa, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già presentati come titoli di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la firma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, la qualifica rivestita con la data dell'eventuale ultima promozione conseguita, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno di competenza dei direttori compartimentali.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2073.

Le eventuali assunzioni di aliquote di idonei dopo i vincitori, avverranno prelevando gli idonei stessi, secondo l'ordine di merito, dalle graduatorie dei compartimenti per i quali si verifica l'esigenza di assunzione.

I vincitori e gli idonei, comunque assunti in impiego, saranno assegnati agli impianti compresi nella giurisdizione del compartimento per il quale hanno concorso.

Non saranno prese in considerazione le domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1979

p. *Il Ministro:* DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1979
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 230

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato . (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

Cognome e nome . .

Data e luogo di nascita .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) .

Il sottoscritto . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a complessivi centocinquanta posti di macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1979, per i posti assegnati a codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di . specializzazione o indirizzo in . . (riportare l'esatta denominazione indicata nel titolo di studio) conseguito nell'anno scolastico . . presso . (indicare l'Istituto o la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di non aver presentato analoga domanda di ammissione per lo stesso concorso per i posti assegnati ad altro compartimento;

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:
10125 Torino, via Sacchi, 1;
20123 Milano, corso Magenta, 24;
37100 Verona, lungadige Capuleti;
30100 Venezia, fondamenta S. Lucia;
34132 Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3;
16126 Genova, via Andrea Doria, 5;
40123 Bologna, via D'Azeglio, 38;
50123 Firenze, piazza dell'Unità, 1;
60100 Ancona, piazza Cavour, 23;
00185 Roma, via Marsala, 53;
80100 Napoli, stazione centrale F.S.;
70123 Bari, corso Italia, 23;
89100 Reggio Calabria, via Cimino, 1;
90100 Palermo, via Roma;
09100 Cagliari, via Roma, 6.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(8446)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri ed in particolare l'art. 72 concernente i requisiti richiesti per l'ammissione all'esame nazionale di idoneità a primario;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di medicina generale, sessione anno 1977;

Visto il provvedimento di ammissione con riserva al detto esame emesso nei confronti del dott. Russo Francesco, nato a Cosenza il 20 luglio 1939;

Riesaminata la documentazione già allegata alla domanda di ammissione all'esame;

Verificata, pertanto, la prescritta anzianità di servizio documentata dal predetto sanitario;

Visti i verbali della commissione giudicatrice dell'esame medesimo, dai quali risulta che il dott. Russo Francesco ha conseguito il punteggio di 76/100 (settantasei centesimi);

Decreta:

Il dott. Russo Francesco, nato a Cosenza il 20 luglio 1939, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale per l'anno 1977, di cui al decreto ministeriale 1° giugno 1979, con il punteggio di 76/100 (settantasei centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8317)

OSPEDALE CIVILE DI OSTRA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto urologo addetto alla divisione di chirurgia, sezione di urologia ed emodialisi extracorporea.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto urologo addetto alla divisione di chirurgia, sezione di urologia ed emodialisi extracorporea.

Per i requisiti di ammissione e la modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ostra (Ancona).

(3167/S)

CENTRO ONCOLOGICO E DI MEDICINA NUCLEARE « F. ANGELINI » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo servizio e due posti di assistente del servizio autonomo di oncologia per la terapia loco regionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(3166/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. SALESI » DI ANCONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(3184/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(3159/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « U. BARBERINI » DI NETTUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nettuno (Roma).

(3164/S)

OSPEDALI « REGINA MARGHERITA E CIVILE » DI VITTORIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di chirurgia (ambedue a tempo pieno);

un posto di aiuto radiologo (a tempo pieno);

un posto di aiuto di pediatria (a tempo definito);

un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo pieno);

un posto di assistente di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(3163/S)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Legnago (Verona).

(3165/S)

OSPEDALE «F. PETRUCCIOLI» DI PITIGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pitigliano (Grosseto).

(3161/S)

OSPEDALE CIVILE DI TRICARICO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera).

(3180/S)

OSPEDALE «SS. TRINITA'» DI BORGOMANERO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(3181/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1979, n. **15**.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*11 *aprile* 1979)

(*Omissis*).

(8004)

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1979, n. **16**.

Bilancio di previsione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia per l'esercizio finanziario 1978. Integrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 13 *aprile* 1979)

(*Omissis*).

(8005)

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1979, n. **17**.

Istituzione di un fondo di solidarietà a favore delle famiglie di pugliesi appartenenti alle forze dell'ordine deceduti nell'assolvimento delle proprie funzioni a seguito di atti di terrorismo.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 14 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, al fine di testimoniare in modo tangibile la solidarietà della popolazione per le famiglie di pugliesi appartenenti alle forze dell'ordine, deceduti nell'assolvimento delle proprie funzioni a seguito di atti di terrorismo, istituisce un fondo di lire 150 milioni.

Art. 2.

La misura del contributo e le modalità dell'assegnazione alle famiglie dei caduti saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in L. 150.000.000, si fa fronte con utilizzo di pari disponibilità riveniente dal cap. 349 «Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per il 1978.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 39 della legge di contabilità regionale, n. 17 del 30 maggio 1977, l'assegnazione dello stanziamento di cui al cap. 349 - parte II spesa, del bilancio 1978, resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di L. 150.000.000. In apposito stanziamento della competenza del bilancio 1979.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 nel bilancio 1979 **dovrà** risultare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 27 marzo 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1979, n. **18**.

Norme per il finanziamento delle iniziative per la propaganda e l'educazione igienico-sanitaria.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 14 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge si propone il miglioramento delle condizioni di salute della popolazione mediante una adeguata opera di informazione diretta a diffondere la conoscenza di principi e norme comportamentali di carattere igienico-sanitario.

La propaganda sanitaria deve proporsi di generare convincimenti permanenti per la formazione di una profonda conoscenza sanitaria.

L'attività di educazione sanitaria deve tendere fra l'altro ad ottenere la partecipazione dei cittadini nel corretto utilizzo dei servizi e delle prestazioni preventive, diagnostiche, curative e riabilitative.

Art. 2.

L'attività di informazione deve tendere a fornire, in particolare, una adeguata educazione sanitaria in ordine:

a) alla profilassi delle malattie infettive e diffusive;

b) alle norme da osservare per combattere le malattie di rilevanza sociale;

c) ai modi per prevenire gli stati patologici cronici ovvero per ridurre gli effetti;

d) all'utilità del precoce accertamento degli stati neoplastici;

e) alle norme di primo soccorso da prendere per gli infortunati;

f) ai danni causati dal fumo e dall'abuso di alcool;

g) ai danni causati dall'ingestione di sostanze stupefacenti e dall'abuso di sostanze medicinali;

h) ad ogni altra iniziativa che serva a tutelare la salute dei cittadini.

Art. 3.

Per l'attuazione degli scopi enunciati nei precedenti articoli, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in attesa e fino all'approvazione del piano sanitario regionale ovvero all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, approva i programmi di intervento concernenti la propaganda e l'educazione igienico-sanitaria.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 250.000.000, si fa fronte con utilizzo di pari disponibilità riveniente dal cap. 349 «Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 39 della legge di contabilità regionale, n. 17 del 30 maggio 1977, l'assegnazione dello stanziamento di cui al cap. 349, parte II spesa, del bilancio 1978, resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di L. 250.000.000 in apposito stanziamento della competenza del bilancio 1979.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977, nel bilancio 1979 dovrà risultare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Per gli oneri relativi all'esercizio 1979 si farà fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nel bilancio 1979, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 2 aprile 1979

QUARTA

(8006)

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1979, n. **19**.

Delega ai comuni e alle province delle funzioni amministrative di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, concernente interventi per fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 20 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono delegate ai comuni e alle province le funzioni amministrative trasferite alla Regione per gli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), e all'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni, ad eccezione delle funzioni relative alla delimitazione del territorio danneggiato, alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi e all'adozione di misure di pronto intervento rivolte all'immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, che sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 2.

Le funzioni di cui al precedente articolo sono esercitate secondo quanto dispongono i successivi articoli della presente legge.

Art. 3.

I comuni, in presenza di eventi eccezionali che abbiano interessato il territorio di competenza producendo effetti dannosi, forniranno nel più breve tempo possibile alle province di appartenenza gli elementi utili e necessari per provocare, da parte del Ministro dell'agricoltura, la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o avversità atmosferica. I comuni provvederanno altresì entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, a formulare alle province di appartenenza pareri in merito alla delimitazione del territorio danneggiato e al tipo di provvidenza da applicarsi.

Le province trasmetteranno alla giunta regionale gli elementi utili e necessari di cui al precedente comma nonchè, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, proposte definitive relativamente alla delimitazione del territorio e al tipo di provvidenze.

La giunta regionale fornisce al Ministro dell'agricoltura gli elementi utili e necessari per provocare la dichiarzzione di cui al primo comma del presente articolo; inoltre, acquisite le proposte di cui al precedente comma, con provvedimento di urgenza, delimita i territori danneggiati e determina il tipo di provvidenze da applicarsi autorizzando, ove lo ritenga opportuno, l'immediata attuazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 4 della presente legge, anche prima del decreto ministeriale che dichiara la esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o avversità atmosferica e dell'assegnazione della quota da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale.

In caso di mancato accoglimento della proposta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento, ovvero in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi rispetto alle disponibilità derivanti dall'applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, l'onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.

Art. 4.

La giunta regionale può autorizzare gli enti delegati a disporre l'anticipazione agli aventi diritto delle seguenti agevolazioni previste dalla legge n. 364 del 25 maggio 1970, e successive modificazioni:

1) i contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'art. 5;

2) agevolazioni sui prestiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 5 e dell'art. 7; a tal fine le province stipuleranno apposita convenzione con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, conformemente ad uno schema che la giunta regionale delibererà entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

3) contributi in conto capitale di cui alla lettera *a*) dell'art. 3.

Dette agevolazioni sono concesse alle condizioni di cui al successivo art. 6 della presente legge.

Art. 5.

La giunta regionale provvederà a fornire alle province le somme necessarie per consentire a queste ed ai comuni, l'esercizio delle funzioni delegate, comprensive delle spese di personale e di funzionamento dei servizi adibiti all'attuazione della delega calcolate nel limite massimo del 5 % delle somme erogate.

Il versamento dei mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni delegate verrà effettuato dalla giunta regionale in relazione al prevedibile sviluppo delle attività, sulla base delle richieste provenienti dalle province sotto forma di anticipazioni.

Le province, entro quattro mesi dall'erogazione della spesa, trasmetteranno alla Regione, per la relativa approvazione, i rendiconti con la documentazione contabile delle assegnazioni; a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere alle province tutta la documentazione necessaria secondo modalità stabilite dalle stesse.

Art. 6.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della presente legge, ai comuni sono delegate le funzioni amministrative di seguito riportate per la concessione e la liquidazione agli aventi diritto delle provvidenze previste dagli articoli 3, lettere *a*) e *c*), 4, primo e secondo comma, 5, 7 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni, rispettando la preferenza stabilita dall'art. 5 della legge 22 ottobre 1976, n. 750. Tali funzioni consistono:

1) nella ricezione delle domande intese ad ottenere i benefici di legge, da presentare entro venti giorni dalla data di emanazione del decreto di delimitazione del territorio danneggiato, pena la decadenza del diritto;

2) nell'istruttoria sulle richieste pervenute;

3) nell'inoltro della richiesta di finanziamento alle province, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al punto 1) del presente comma;

4) nel pagamento delle provvidenze contributive previste dall'art. 5, secondo comma, della legge n. 364 del 25 maggio 1970, in favore dei conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti dei terreni colpiti, ricadenti sul territorio di competenza.

Le provvidenze di cui al precedente comma possono essere concesse a condizione che le aziende abbiano subito perdite, anche su un solo appezzamento, in misura non inferiore al 30 % della produzione lorda, riferita a qualsiasi ordinamento culturale, esclusa quella zootecnica, e per un importo non superiore a L. 1.500.000 graduato in rapporto all'entità del danno qualora si tratti dei contributi in conto capitale di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della presente legge, alle province sono delegate le funzioni di coordinamento, fra le regioni e i comuni, ivi compresa la emissione dei formali provvedimenti di liquidazione dei contributi in conto capitale e delle autorizzazioni per la concessione del prestito, nonché delle somme occorrenti a ciascun comune delegato comprensive delle spese di gestione di cui al primo comma del precedente art. 5 nella misura del 4 %. Per lo svolgimento delle predette funzioni, le province si avvarranno della collaborazione dei comitati consultivi istituiti ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, e successive modificazioni.

Nell'emissione dei formali provvedimenti di concessione dei contributi e dei prestiti le province sono obbligate a darne immediata comunicazione ai comuni ove le proprie decisioni risultassero difformi dalla richiesta formulata dai comuni stessi.

Art. 7.

In caso di inadempienza da parte dei comuni nell'esercizio di una o più funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge, dette funzioni sono esercitate dalle province competenti per territorio, che si avvarranno per la circostanza degli uffici tecnici periferici dell'assessorato regionale all'agricoltura.

In caso di inadempienza da parte delle province nell'esercizio di una o più delle funzioni ad esse delegate ai sensi della presente legge, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma, dette funzioni sono esercitate dalla giunta regionale tramite i propri organi.

Le province trasmetteranno entro sessanta giorni dalla rendicontazione bancaria ai comuni l'elenco nominativo dei conduttori di aziende agricole con l'indicazione dei prestiti conclusi anche per le fasce comprese nell'ambito di 5 milioni di lire per i quali non è richiesto il preventivo nulla-osta.

Art. 8.

A decorrere dal 1979 nel bilancio della Regione è inserito apposito capitolo recante la denominazione « Spesa occorrente per reintegrare il fondo di solidarietà regionale » istituito con legge regionale n. 15 del 7 febbraio 1974.

A decorrere dal 1979 nel bilancio della Regione è inserito apposito capitolo recante la denominazione « Spesa per l'attuazione di interventi a seguito di eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche », sul quale affluiranno le assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale e le eventuali occorrenti integrazioni da prelevarsi dal fondo regionale di solidarietà.

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano compertura nell'ambito del bilancio pluriennale « Obiettivo operativo - agricoltura », approvato con legge regionale n. 14 del 6 febbraio 1978.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme della legge 25 maggio 1970, n. 361 e successive modificazioni e della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 15.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 aprile 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1979, n. 20.

Rinnovo e modifiche alla legge regionale 7 giugno 1975, n. 51, recante agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 20 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono ammesse ai benefici di cui alla legge regionale 7 giugno 1975, n. 51, le esposizioni debitorie di enti, di cooperative agricole e loro consorzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge purchè non derivanti da finanziamenti bancari agevolati e si riferiscano ai maggiori costi delle infrastrutture e degli impianti o ad oneri strettamente attinenti ad una economica gestione degli impianti cooperativi.

Le istanze per ottenere l'intervento devono essere presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'ERSAP provvede all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, in applicazione della legge regionale 7 giugno 1975, n. 51.

Per ottenere i benefici previsti gli interessati devono inoltrare all'ERSAP domanda in carta legale corredata dalla necessaria documentazione.

L'inoltro delle domande agli enti finanziatori avverrà con nulla-osta del presidente dell'ERSAP.

Alla concessione e liquidazione del concorso sui mutui provvede il consiglio di amministrazione dell'ERSAP con le modalità stabilite nella convenzione che verrà stipulata fra gli istituti e gli enti esercenti il credito e l'ERSAP medesimo.

Art. 3.

In attesa del perfezionamento dei mutui, al fine di fronteggiare le esigenze più immediate ed evitare ulteriori aggravi di oneri, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, può autorizzare l'erogazione di anticipazioni fino alla concorrenza di 5 miliardi di lire all'ERSAP per la concessione di congrui acconti sulle somme necessarie alla copertura delle esposizioni debitorie più onerose di cui all'art. 1 della presente legge.

Tali anticipazioni saranno restituite alla Regione al momento del perfezionamento dei singoli mutui.

Art. 4.

Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge si provvederà con uno stanziamento annuale di lire 1,5 miliardi recante la denominazione « Finanziamento all'ERSAP per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole e per il ripianamento di esposizioni debitorie di cooperative e loro consorzi » che sarà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1979 e per ciascuno degli anni dal 1980 al 1999 e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla regione Puglia sui fondi recanti dalla legge 18 luglio 1977, n. 403, e sui fondi di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè con i finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

Gli oneri di cui al primo comma del presente articolo trovano copertura nell'ambito del bilancio pluriennale, « Obiettivo operativo agricoltura », approvato con legge regionale n. 14 del 6 febbraio 1978.

Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della presente legge si farà fronte mediante istituzione nel bilancio per il 1979 della Regione di apposito capitolo di lire 5 miliardi che troverà identica contropartita alla parte entrata in apposito capitolo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 aprile 1979

QUARTA

(8007)

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1979, n. 21.

Norme in materia di musei di enti locali e di enti ed istituzioni di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 26 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia:

promuove la ricomposizione culturale del territorio ai sensi degli articoli 24, 45 e 54 della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

promuove lo sviluppo e il coordinamento dei musei di enti locali o di interesse locale;

regola l'istituzione dei nuovi musei nell'ambito della programmazione regionale.

Art. 2.

I musei di enti locali e quelli di enti e di istituzioni di interesse locale sono istituti culturali che concorrono alla formazione socio-culturale dei cittadini attraverso:

la raccolta, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali ivi compresi quelli linguistici, naturalistici, antropologici;

la adozione di iniziative volte alla promozione culturale e alla conoscenza dei beni culturali;

la promozione di attività culturali anche in raccordo con la scuola e con le altre istituzioni culturali operanti nella Regione.

La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione e degli articoli 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DEI MUSEI DI ENTI LOCALI

Art. 3.

Gli enti locali, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, adottano propri regolamenti conformi alla presente legge affinchè i musei esercitino il servizio pubblico in modo regolare e stabile e siano dotati di personale professionalmente qualificato, di locali e arredi idonei alla buona conservazione ed esposizione dei materiali.

Art. 4.

I musei di enti locali, a seconda della natura, della qualità delle loro collezioni, anche in rapporto alle attività svolte di cui all'art. 2, al fine di garantire una adeguata organizzazione artistica, scientifica, didattica e culturale, vengono classificati nelle seguenti categorie:

a) musei grandi o multipli composti da più sezioni omogenee sotto il profilo storico, artistico e scientifico;

b) musei medi;

c) musei minori.

I musei vengono classificati con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la conferenza dei capi degli uffici ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

La classificazione può essere rivista in base ad aumento della consistenza delle collezioni e non prima di tre anni dalla precedente classificazione, sentita la conferenza di cui al comma precedente.

Art. 5.

Gli enti locali, nell'ambito della loro piena autonomia, forniscono i propri musei di un regolamento che disciplina l'ordinamento interno del museo, le funzioni del personale, gli orari di apertura al pubblico e le modalità di espletamento dei servizi.

Art. 6.

Per i musei grandi o multipli e medi l'attività è coordinata da una commissione eletta dai consigli degli enti di appartenenza in modo da garantire la presenza proporzionale della rappresentanza consiliare. Il numero dei componenti di dette commissioni sarà stabilito nei regolamenti dei singoli enti.

La commissione, nell'ambito della programmazione regionale, stabilisce i criteri per l'incremento delle raccolte e indica le linee delle attività culturali e promozionali.

Art. 7.

Gli enti locali proprietari elaborano ed approvano il regolamento e l'organico dei propri istituti tenendo conto dei titoli necessari per l'espletamento delle funzioni connesse con l'attività museale.

Art. 8.

Gli enti locali provvedono alla istituzione ed al funzionamento dei musei nell'ambito della programmazione regionale secondo un piano regionale di sviluppo degli istituti museali.

Gli enti locali, nell'ambito della loro piena autonomia, possono consorziarsi o associarsi con altri enti pubblici, ecclesiastici, morali e privati, per dare luogo alla formazione di « Sistemi museali ».

L'ente locale, qualora non sussistano o non siano attuabili per il museo istituito o da istituire adeguate condizioni di funzionalità, di personale, di locali idonei, di mezzi di conversazione, di servizi didattici e di informazione, può consorziarsi o associarsi con altri comuni per le finalità di cui alla presente legge, fatta salva l'autonomia istituzionale ed operativa dell'ente.

Il sistema museale, da definire dopo l'avvenuta classificazione dei musei di cui all'art. 4 della presente legge, tenuto conto della natura del museo, della omogeneità del territorio, della consistenza dei mezzi, realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati e ne coordina l'attività.

L'adesione o la permanenza dell'ente ecclesiastico nel sistema museale avviene sulla base delle norme dettate dal diritto canonico.

Titolo III

COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI E FUNZIONE DELLA REGIONE

Art. 9.

Gli enti locali che intendono conseguire l'intervento della Regione provvedono, nell'ambito della loro piena autonomia, a stanziare nel proprio bilancio preventivo le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo dei musei gestiti in forma diretta o associata, assicurando, ai sensi del successivo art. 16, gli stanziamenti necessari per le spese di gestione nonchè quelle per l'espletamento dei servizi e l'attuazione dei programmi di ricerca, di promozione e di attività culturali, di cui all'art. 2 della presente legge.

Gli enti locali possono stipulare convenzioni al fine di consentire l'utilizzazione temporanea del personale specializzato, l'uso di particolari servizi museali, nonchè di intesa con la Regione, il deposito temporaneo nei rispettivi musei di cose mobili di loro proprietà, anche a titolo di reciprocità.

Art. 10.

La Regione elabora piani annuali per concedere ai musei di enti locali e agli enti e le istituzioni di interesse locale contributi necessari per:

a) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei di enti locali di enti e di istituzioni di interesse locale e di loro eventuali consorzi;

b) la conservazione, l'integrità, la sicurezza e la fruizione pubblica delle raccolte custodite nei musei di enti locali, di enti e di istituzioni di interesse locale;

c) l'incremento ed il miglioramento delle collezioni, ivi compresi la catalogazione e la riproduzione fotografica del materiale, nonchè l'impiego di mezzi di comunicazione audiovisivi e di nuove tecniche di animazione e di documentazione;

d) l'attuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di enti locali o di interesse locale come centri di azione culturale e sociale;

e) la realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche nell'ambito dei musei anche in collaborazione con le università, le accademie di belle arti, i conservatori di musica, i distretti scolastici, gli istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale;

f) la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro strumento di informazione;

g) il coordinamento dell'organizzazione e la promozione di mostre di materiale artistico, storico e scientifico.

La Regione, nell'ambito dell'attività relativa alla formazione professionale di cui alla legge organica in materia, attua corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei musei anche in collaborazione con le università ed altri istituti specializzati.

Nell'ambito delle funzioni di cui al precedente punto *b*), la Regione, di intesa con l'ente proprietario, ha facoltà di trasportare e temporaneamente custodire in altri istituti di analoga competenza cose mobili appartenenti alle raccolte di musei, al fine di assicurarne la conservazione e l'integrità.

Art. 11.

La Regione al fine di assicurare l'istituzione e la ristrutturazione dei musei degli enti locali, o di enti ed istituzioni di interesse locale, interviene con contributi fino ad un massimo del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per opere strutturali, acquisto di beni e attrezzature, e per miglioramenti.

Le domande degli enti interessati alla concessione del contributo devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dal preventivo di spesa.

Le domande relative all'anno 1979 devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

La Regione, sentita la competente commissione consiliare, può concedere contributi a favore dei musei locali e di musei di enti e di istituzioni di interesse locale, aperti continuativamente al pubblico e che operino per conseguire le finalità di cui alla presente legge.

Art. 13.

La Regione provvede alla concessione di contributi con apposito piano annuale di intervento predisposto dalla giunta regionale e approvato dal consiglio regionale.

Art. 14.

Gli enti gestori dei musei, destinatari dei contributi da parte della Regione, sono tenuti a presentare ogni anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i rendiconti delle spese sostenute.

La rendicontazione avviene sulla base della normativa vigente in materia.

La mancata rendicontazione costituisce motivo di esclusione da ulteriori contributi.

Art. 15.

La giunta regionale si avvale di un apposito comitato tecnico consultivo unico per i musei, gli archivi, le biblioteche espresso dalla consulta regionale per i beni culturali ed ambientali.

Le funzioni del comitato, ai fini dell'applicazione della presente legge, saranno disciplinate con apposita legge regionale.

Art. 16.

Nell'ambito del contributo disposto dalla Regione e della disponibilità del proprio bilancio redatto in conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 468, l'ente locale provvederà agli oneri derivanti dalla presente legge.

Art. 17.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 450.000.000, si fa fronte con l'utilizzo di pari disponibilità riveniente dal cap. 349, « Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 39 della legge di contabilità regionale n. 17 del 30 maggio 1977, l'assegnazione dello stanziamento di cui al cap. 349 - parte II spesa - del bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di L. 450.000.000 in apposito stanziamento della competenza del bilancio 1979.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 dal bilancio 1979 dovrà risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Per gli oneri relativi all'esercizio 1979 e successivi, si farà fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nel bilancio 1979 e successivi, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.

Art. 18.
Norma transitoria

Per la prima applicazione della presente legge le istanze relative ai fondi disponibili in bilancio 1978 vanno prodotte entro venti giorni dalla entrata in vigore della legge; tutte le altre istanze entro due mesi dallo stesso termine.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 aprile 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1979, n. 22.

Norme in materia di biblioteche di enti locali e di enti e di istituzioni di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 26 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite, in materie di biblioteche di enti locali e di enti ed istituzioni di interesse locale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, della legge 22 luglio 1975, n. 382, degli articoli 47 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attesa dell'approvazione della legge di cui all'art. 48 dello stesso decreto presidenziale e ne coordina l'attività nell'ambito della programmazione culturale regionale.

Art. 2.

Le biblioteche pubbliche di enti locali e di enti ed istituzioni di interesse locale sono istituti culturali al servizio dei cittadini. A tal fine incentivano lo sviluppo della pubblica lettura mediante la costituzione di adeguati strumenti biblioteconomici e operativi. Favoriscono con opportune iniziative e mezzi idonei la crescita culturale e civile della popolazione, in collegamento con gli uffici centrali e periferici dello Stato e con istituzioni culturali e di ricerca operanti nella Regione, la utilizzazione proficua del tempo libero, nonchè la conoscenza della storia, dell'arte, delle tradizioni e dell'economia della Puglia.

Art. 3.

Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia, possono istituire le biblioteche pubbliche. In tal caso adottano i relativi regolamenti per la disciplina della organizzazione e del funzionamento della biblioteca, in modo da garantire la conservazione, l'incremento del patrimonio librario e l'uso gratuito più largo ed idoneo sul piano della ricerca dello studio e della cultura.

Gli enti locali assicurano con regolare iscrizione nel proprio bilancio preventivo (ai sensi del successivo art. 13), il finanziamento per le spese relative al personale, ai locali, al funzionamento degli uffici, all'acquisto delle pubblicazioni, degli audiovisivi e di quant'altro necessario per l'attuazione dei programmi culturali.

Art. 4.

La gestione delle attività culturali delle biblioteche è affidata a una commissione nominata dall'assemblea dell'ente locale interessato.

La commissione è costituita in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari, nonchè la rappresentanza, nell'ambito territoriale dell'ente locale, dei sindacati maggiormente rappresentativi, degli istituti e delle associazioni culturali, degli organi collegiali scolastici e dei consigli di quartiere e circoscrizioni. Fanno inoltre parte della commissione uno o più rappresentanti del personale della biblioteca tra i quali il bibliotecario o l'assistente della biblioteca cui è affidata la direzione della biblioteca stessa.

Alla commissione sono affidati i seguenti compiti:

a) fissare, nell'ambito della programmazione regionale, la politica di sviluppo della biblioteca;

b) stabilire i criteri per la scelta delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo da acquistare;

c) presentare annualmente all'ente locale la relazione sull'attività svolta e formulare un piano di attività per l'anno successivo.

Art. 5.

Per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle proprie biblioteche gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia, possono associarsi secondo le ipotesi di aggregazioni programmate dalla Regione d'intesa con gli enti locali, dando così luogo alla formazione di sistemi bibliotecari, che privilegino il momento del decentramento nei comuni maggiori e quello associativo tra i comuni minori.

La costituzione e l'adesione al sistema bibliotecario vengono decise con volontà espressa dai rispettivi organi deliberanti degli enti locali o dagli organi competenti dei diversi enti le cui biblioteche aderiscono al sistema.

Le aree del sistema vengono stabilite con decreto del Presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Ogni sistema bibliotecario fa capo a una biblioteca che assume le funzioni di centro del sistema e coordina, realizza e cura i servizi richiesti dalle biblioteche collegate.

La gestione del sistema è affidata ad un'apposita commissione composta da un rappresentante degli enti le cui biblioteche sono inserite nel sistema.

Resta ferma per le attività proprie di ciascuna biblioteca degli enti locali aderenti al sistema la commissione di cui all'art. 4.

La commissione del sistema, disciplinata dallo statuto del sistema, predispone programmi annuali e pluriennali di attività e di sviluppo corredati dai relativi preventivi nell'ambito della programmazione regionale.

Art. 7.

Le biblioteche degli enti locali e di enti e di istituti di interesse locale assicurano il servizio di prestito con le biblioteche italiane e straniere e forniscono informazioni bibliografiche.

Un esemplare di tutte le pubblicazioni edite dai comuni deve essere depositato nella biblioteca di appartenenza.

Le provincie devono depositare nelle biblioteche di appartenenza una copia di tutte le pubblicazioni di loro edizione; destinataria per la provincia di Taranto è la civica « Pietra Acclavio ».

La Regione assegna una copia delle proprie pubblicazioni, anche periodiche, alla biblioteca del consiglio regionale, alle provincie di Bari (« De Gemmis »), Brindisi, Foggia e Lecce nonchè alla civica « Acclavio » di Taranto.

Le altre biblioteche pubbliche di interesse locale devono custodire esse pure un esemplare delle pubblicazioni edite dagli enti proprietari.

Art. 8.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nell'ambito della programmazione regionale, concede contributi per:

a) l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche di enti locali e di interesse locale;

b) l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di sistemi bibliotecari;

c) la conservazione, il restauro, la fruizione e il razionale incremento del materiale librario e audiovisivo;

d) la dotazione di attrezzature di servizi audiovisivi;

e) il miglioramento delle sedi degli istituti;

f) le pubblicazioni tecnico-scientifiche;

g) ogni altra attività per la diffusione della cultura (mostre, cataloghi, ecc.) di iniziative degli istituti e del sistema.

La misura dei contributi regionali non può essere superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

Le istanze vanno presentate entro il 30 marzo di ogni anno, corredate dalla necessaria documentazione. L'istruttoria delle istanze è di competenza dell'assessorato alla cultura.

Parte delle somme potrà essere destinata all'acquisto di materiale librario e sarà utilizzato per assicurare tanto alle biblioteche autonome quanto a quelle inserite nei sistemi bibliotecari la produzione più qualificata dell'editoria pugliese sulla base delle libere scelte delle biblioteche stesse.

Art. 9.

E' istituito l'ufficio regionale per i beni librari alle dipendenze dell'assessorato alla cultura.

Esso provvede alla formazione dei criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche per redigere il catalogo unico regionale pugliese, per la formazione di una microfilmoteca

regionale, e con le competenze di cui all'art. 9, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Esso provvede inoltre, ai sensi della vigente normativa statale, al coordinamento delle proposte di restauro del materiale pergamenaceo e cartaceo, nonché del materiale librario raro e di pregio da eseguirsi dai laboratori altamente specializzati riconosciuti dai competenti istituti dello Stato ai fini della conservazione nonchè della proficua utilizzazione da parte degli utenti.

La soprintendenza ai beni librari è soppressa.

Art. 10.

Gli enti gestori delle biblioteche destinatarie dei contributi da parte della Regione sono tenuti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a presentare i rendiconti delle spese sostenute.

La rendicontazione avviene sulla base della normativa vigente in materia. La mancata presentazione del rendiconto costituisce motivo di esclusione da ulteriori contributi.

Art. 11.

Al fine di programmare i propri interventi la giunta regionale predispone le indagini dirette ad accertare:

a) la situazione e la consistenza delle strutture disponibili;

b) la consistenza numerica e il grado di qualificazione del personale impiegato nel settore;

c) la consistenza del patrimonio bibliografico (manoscritto e a stampa), documentario e artistico;

d) i mezzi finanziari disponibili, riconosciuti come tali sulla base delle spese effettivamente sostenute dagli enti proprietari nell'esercizio precedente;

e) il rapporto esistente tra la spesa, le strutture, gli addetti, i fondi librari, le dotazioni in audiovisivi e la comunità servita;

f) la necessità di istituire nuove biblioteche.

La Regione, nell'ambito dell'attività relativa alla formazione professionale di cui alla legge organica in materia, attua corsi di formazione e di aggiornamento del personale delle biblioteche anche in collaborazione con le università, con gli enti locali e con gli enti pubblici specializzati.

Art. 12.

La giunta regionale si avvale di un apposito comitato tecnico-consultivo per i musei e biblioteche espresso dalla consulta regionale per i beni culturali e ambientali.

Le funzioni del comitato, ai fini dell'applicazione della presente legge, saranno disciplinate con apposita legge regionale.

Art. 13.

Nell'ambito del contributo disposto dalla Regione e delle disponibilità del bilancio redatto in conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 468, il comune provvederà agli oneri derivanti dagli articoli 3, 6 e 7 della presente legge.

Art. 14.

Le funzioni in ordine al servizio nazionale di lettura, alle biblioteche popolari, alla biblioteca del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente sono trasferite ai comuni, nell'ambito della programmazione regionale culturale sul territorio, a norma dell'art. 47, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I beni bibliotegrafici, le attrezzature e il personale in dotazione alle biblioteche che hanno aderito al soppresso servizio nazionale di pubblica lettura sono trasferiti ai comuni secondo elenchi e tabelle predisposte dall'ente gestore, sentito l'assessorato alla cultura.

Le attrezzature e il fondo di dotazione libraria in possesso dei centri-rete-provinciali sono assegnate con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, alle biblioteche provinciali già sede di centri del sistema.

Con successivo provvedimento legislativo verranno disciplinate le modalità di passaggio del personale.

Art. 15.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 500.000.000 si fa fronte con utilizzo di pari disponibilità riveniente dal cap. 349 «Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 39 della legge di contabilità regionale n. 17 del 30 maggio 1977, l'assegnazione dello stanziamento di cui al cap. 349 - parte 2ª spesa - del bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di L. 500.000.000 in apposito stanziamento della competenza del bilancio 1979.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 del bilancio 1979 dovrà risultare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Per gli oneri relativi all'esercizio 1979 e successivi si farà fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio 1979 e successivi, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.

Per la prima applicazione le istanze relative ai fondi disponibili in bilancio 1978 vanno prodotte entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge; le altre istanze vanno inoltrate entro due mesi dallo stesso termine.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 aprile 1979

QUARTA

(8008)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792710)